

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 138/33/2011

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

in data 24 febbraio 2003 tra: La società IDRA PRESS SPA in liquidazione - affittante - e la Società IDRA CASTING MACHINES ICM - affittuaria - Veniva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda. Nel contratto tra l'altro veniva precisato che

- per le commesse in corso di esecuzione veniva pattuito un criterio di riconoscimento dei costi sostenuti e del margine maturato, fermo restando che la fatturazione sarebbe stata a carico della ICM:

- per il magazzino - le materie prime, sussidiarie e di consumo - restavano di proprietà della società IDRA PRESSE ma venivano consegnate a ICM affinché se ne servisse per lo svolgimento dell'attività relativa al ramo di azienda con obbligo di riconoscere alla società IDRA PRESSE il costo "a consumo" e senza obbligo di mantenere le normali dotazioni di scorte, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2561 secondo comma del codice civile.

* In data 6 marzo 2003 la società IDRA PRESS - chiedeva di essere ammessa al beneficio del concordato preventivo per cessione dei beni ai sensi del secondo comma n. 2 dell'art. 160 legge fallimentare.

* In data 26 marzo 2003 il Tribunale di Brescia con decreto depositato in segreteria in data 2 aprile 2003, ammetteva la società e dichiarava aperta la procedura.

* In data 5 giugno 2003 interveniva l'omologa del concordato preventivo e nominato il liquidatore.

Il contratto di affittanza dell'azienda si concludeva in data 20 febbraio del 2004, a seguito offerta di acquisto, del contratto di acquisto del ramo di azienda.

Durante il periodo intercorrente tra il 24/2/2003 e il 23/05/2004 avvenivano le seguenti operazioni oggetto dei rilievi indicati nel PVC redatto in data 28/06/2008 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia.

L'Ufficio di Milano 1 notificava alla Società IDRA CASTING MACHINES - ICM (incorporata successivamente dalla società INTEKCAPITAL S.p.A - l'Avviso di Accertamento n. R1P062U01119/2008

rilievo n. 1 € 472,035,71

indebita detrazione Iva art. 19 DPR imponibile
633/72

iva

Fatt. acquisti macchinari	2.123.565,00	424.712,40
fatt. acquisto materiali	236.616,60	47.323,31
totali	2.360.181,60	472.035,71

macchine e materiali di magazzino acquistati successivamente all'affitto del ramo di azienda stipulato in data 24/02/2003 - acquisti effettuati dal 28/02/2003 al 23/05/2004 -

a parere dell'Ufficio le cessioni assoggettate ad iva facevano parte di una cessione del ramo di azienda e pertanto da assoggettare ad imposta di registro.

Rilievo n. 2 - € 300.852,20	imponibile	iva
mancanza di presupposto di territorialità		
Art. 19 DPR 633/72		
COMMESSA 5759 - FT. 336 DEL 09/05/2003	1.504.261,00	300.852,20
al momento della vendita il macchinario si trovava in Inghilterra - trasporto avvenuto entro il 20/01/2003.		
mancanza del requisito di territorialità dell'imposta.		

Rilievo n. 3 - € 246.586,40	imponibile	iva
mancanza di presupposto di territorialità		
art. 8 c, 1 lettera b) DPR 633/72		
FT. 927/928/929/930/931/932 - Sett. 2003	1.232.932,00	246.586,40
la società non è stata in grado di esibire ne la copia del DAU n. 3 - esportazione		

La società in relazione all'Avviso di Accertamento, presentava istanza di accertamento con adesione e istanza in autotutela che l'Ufficio non riteneva di dovere accogliere.

La società impugnava l'Avviso di Accertamento con ricorso depositato in data 16/02/2009.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sezione 23 - con sentenza n. 337/23/09 del 05/10/2009-21/10/2009, accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Ufficio.

Motivi:

Omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura alle liti: dalla lettera della procura risulta evidente che la società non ha conferito ad alcun difensore la procura alle liti in quanto la procura è relativa all'istanza di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Erroneità della sentenza impugnata in relazione all'annullamento del rilievo n. 1

Emerge in maniera pacifica che l'appellata ha acquistato il ramo di azienda, non solo con l'atto di cessione formalizzato nell'anno 2004 bensì con una serie di atti di cessione succedutisi nel corso dell'anno 2003. Gli acquisti avvenuti nell'anno 2003 non possono essere considerati alla stregua di semplici alienazioni di beni mobili. Dovendo essere ricondotti al più ampio ed unitario schema di trasferimento frazionato del ramo di azienda conclusosi con contratto del 24/02/2004. Tali acquisti sarebbero dovuti confluire nell'atto di

cessione del ramo di azienda ed essere assoggettati d imposta di registro e non dovevano scontare l'iva che, pertanto, risulta illegittimamente detratta da ICM.

Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento del rilievo n. 2 - indebita detrazione iva per mancanza del presupposto di territorialità. A giudizio dell'Ufficio la decisione appare in contrasto con gli articoli 17 - 18 - 19 del dpr 633/72.

Concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui la CTP annullava i rilievi n. 1 e 2 dell'Avviso di Accertamento.

La società depositava Atto di Costituzione in giudizio e Controdeduzioni.

In merito alla omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura alle liti faceva presente l'infondatezza della eccezione riscontrabile nella semplice lettura del ricorso e della procura apposta in calce regolarmente firmata dal rappresentante legale della società e dal difensore.

In merito ai rilievi si riportava a quanto già indicato nel ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza di trattazione del 20/06/2011, sono presenti: per il contribuente il dott. Villani Alberto; per l'Ufficio la dott.ssa Nolano Maddalena.

Entrambi i rappresentanti si riportano in tutto e per tutto a quanto già esposto in atti.

La causa veniva discussa in Camera di Consiglio e decisa lo stesso giorno.

MOTIVAZIONE

L'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.

In merito alla omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura alle liti questa Commissione ritiene di non potere accogliere la doglianza dell'Ufficio per i motivi che seguono L'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha introdotto una rilevante novità applicando anche al processo tributario il principio dell'obbligatorietà del patrocinio delle parti private sancito dall'art. 82 del codice di procedura civile.

L'incarico deve essere conferito in forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure con apposizione della firma del ricorrente in calce o a margine di un atto del processo e conseguente autentica da parte del professionista.

Il rilascio della procura in calce a margine dell'atto non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà. Ai fini della validità della procura è necessaria la certezza circa l'identità della persona fisica che concretamente conferisce l'incarico e sottoscrive il mandato. Secondo la Corte di Cassazione, la sottoscrizione personale della parte nell'atto di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, può anche valere, considerate tutte le circostanze, a significare la volontà della parte di conferire la procura e la volontà del procuratore "ad litem" di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto (Cass., sez. II, 2-10-1996, n. 8620; Cass., sez. II, 98-1990, n. 8098).

In merito al rilievo n. 1 - cessioni assoggettate ad iva che a parere dell'Ufficio dovevano essere da assoggettare ad imposta di registro, questa Commissione osserva:

La Suprema Corte (Cass. 21 ottobre 1995, n. 10993, in Giur. imp., 1996, 71 e in Corr. trib., 1996, 348) ha ritenuto che affinché si abbia conferimento (o trasferimento tout court) di azienda o di un ramo della medesima, è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività di impresa, la quale non deve essere necessariamente la stessa esercitata dal conferente. In altri termini, è necessario che l'insieme dei beni trasferiti permetta lo svolgimento di un'attività imprenditoriale senza che l'acquirente debba acquistare altri beni.

Secondo il descritto orientamento, quindi, il concetto di trasferimento di azienda non postula il trasferimento dell'intero complesso, ma unicamente il trasferimento degli elementi essenziali. Conseguentemente la cessione successiva di singoli beni (strumentali e non) deve essere assoggettata ad Iva.

Riguardo alla ripresa n. 2 di € 300.852,20, questa Commissione, condivide il percorso e le argomentazioni dei primi giudici. L'Iva in fattura è stata pagata dalla società ricorrente e quindi portata in detrazione nella dichiarazione del periodo ed è stata versata dalla venditrice nel periodo di competenza. La sanzione per la irregolarità è stata dalla società e nessun danno è stato arrecato all'Erario.

La complessità e la peculiarità della questione trattata impone la ragionevole ed equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Spese compensate..